

**ASSOCIAZIONE ALLIANCE FRANÇAISE DI BOLOGNA –  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
STATUTO**

• **Titolo I – Denominazione – Sede – Durata**

**Art. 1 – Denominazione**

Associazione senza fini di lucro, l'Alliance Française di Bologna, costituita in conformità con lo Statuto e le finalità dell'Alliance Française, fondata a Parigi nel 1883, il cui rispetto e continuità sono assicurati dalla "Fondation Alliance Française", con sede a Parigi dalla data del 1 gennaio 2008, ha per oggetto di diffondere la lingua e la cultura francese nella provincia di Bologna, di riunire tutte le persone che desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e dell'apprezzamento della lingua e delle culture in lingua francese e, in modo più generale, di favorire una migliore reciproca conoscenza tra l'Italia e la Francia, sviluppando gli scambi linguistici e culturali.

Ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, **ALLIANCE FRANÇAISE DI BOLOGNA**, è un'associazione di promozione sociale estranea ad ogni tendenza politica o religiosa, così come ad ogni altra forma di discriminazione. La sua opera si inserisce in un contesto di gestione responsabile e ponderata, garante della sua volontà di indipendenza.

L'Associazione aderisce alla Federazione delle Alliances Françaises d'Italia, con sede legale a Torino.

A decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel *RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (ex D.lgs. 117/2017), in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in ogni segno distintivo, compresa la denominazione, l'Associazione potrà utilizzare la locuzione "associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

**Art. 2 - Sede**

L'associazione ha sede legale in Bologna.

La variazione della sede all'interno del Comune potrà essere assunta con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il trasferimento della sede legale in altro comune è assunto con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

• **Titolo II - Scopi e finalità**

**Art. 4 – Finalità**

L'Associazione Alliance Française di Bologna, di seguito indicata anche come "l'Associazione", si costituisce quale associazione di promozione sociale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione viene costituita in conformità con lo Statuto e le finalità ideali dell' "Alliance Française", fondata a Parigi nel 1883, della quale si pone in continuità ideale la "Fondation Alliance

*Française*”, con sede a Parigi dal 1° gennaio 2008. L’Associazione, pur mantenendo la sua totale autonomia giuridica, dichiara inoltre di aderire alla “*Federazione delle Alliances Française d’Italia*”, con sede legale in Torino.

L’Associazione ha come finalità quella di diffondere la lingua e le culture di lingua francese, di riunire tutte le persone che desiderano contribuire allo sviluppo della conoscenza e dell’apprendimento della lingua francese e più in generale attivare e favorire un’opera di diffusione e valorizzazione della cultura francese, anche al fine di favorire una migliore reciproca conoscenza tra l’Italia e la Francia sviluppando scambi linguistici e culturali.

A tal fine l’associazione si prefigge di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

### **Art. 5 - Oggetto**

Per la realizzazione delle finalità sopra enunciate, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie l’Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale, previste dal codice del terzo settore:

- I. educazione, istruzione e formazione professionale nonché altre attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II. organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività di promozione e diffusione della cultura;
- III. formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- IV. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L’Associazione, potrà quindi svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività di interesse generale:

- a. la promozione, conduzione e gestione di corsi di lingua francese per italiani e stranieri in genere, nonché la promozione, conduzione e gestione di corsi di lingua italiana per stranieri in Italia, in specie di cultura francofona;
- b. lo svolgimento di esami di abilitazione di lingua francese, di ogni livello, ordine e grado, agendo in proprio, ovvero altresì in qualità di mandataria, o in regime di accreditamento, o in convenzione, con altri Enti e Istituzioni riconosciute, pubblici o privati, in Italia, e/o in Francia e/o in altri Paesi esteri francofoni;
- c. il rilascio di certificazioni linguistiche inerenti il superamento di esami di abilitazione di lingua francese di ogni ordine, livello e grado (quali a titolo esemplificativo: DELF DALF, DAEFLE, TCF, TCF QUEBEC, TCF CANADA; ed altri), agendo in proprio, ovvero altresì in qualità di mandataria, o in regime di accreditamento, o in convenzione, con altri Enti e Istituzioni riconosciute, pubblici o privati, in Italia, e/o in Francia e/o in altri Paesi esteri francofoni.
- d. il sostegno all’insegnamento della lingua francese negli istituti scolastici nazionali, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, istituendo anche corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per insegnanti;
- e. la diffusione e la valorizzazione culturale di attività e beni culturali francesi o francofoni (scritti, audiovisivi o altri) con la creazione di strutture adeguate (biblioteche, centri di documentazione, mediatiche, cineclub, sale espositive e spettacoli) e con la partecipazione a circuiti di diffusione culturale francesi ed esteri;

f. l'organizzazione di manifestazioni culturali francesi, francofone, nazionali ed europee (spettacoli, récital, mostre, conferenze, convegni, e simili) e di incontri a scopo ricreativo o promozionale, anche in collaborazione con gli enti territoriali e con altre associazioni od enti, italiani o stranieri, aventi scopi similari;

g. l'organizzazione di escursioni e viaggi turistico-culturali e linguistici in Italia, in Francia o nei paesi francofoni, finalizzati alla conoscenza della cultura e lingua francese;

L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

### • **Titolo III - Ordinamento interno e rapporto associativo**

#### **Art. 6 - Soci**

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di ogni nazionalità che ne condividano gli scopi e le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.

Possono presentare domanda di adesione coloro che si riconoscono nei valori cui si ispira il presente statuto e che intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale indicate nel presente statuto.

Gli associati versano ogni anno la quota associativa eventualmente prevista e fissata dal Consiglio Direttivo, previo parere della Fédération, rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti vigenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

La quota annuale di iscrizione scade tassativamente per tutti gli associati il 31 dicembre dell'anno in cui la stessa è stata versata indipendentemente dalla data del pagamento. La quota associativa è rinnovabile entro la data prevista dal regolamento interno o dalla delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci dell'Associazione possono essere onorari, ordinari o benemeriti.

Sono soci "ordinari" tutte le persone, fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo.

Sono soci "onorari" personalità della vita sociale, culturale, artistica, industriale, economica, con designazione del Consiglio Direttivo, previo loro benestare.

Sono soci "benemeriti" tutti coloro che hanno apportato un contributo particolare all'Associazione e sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.

La qualificazione dei soci sopra descritta assume carattere puramente nominalistico ed ideale; pertanto tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica, hanno pari diritti e doveri.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per ogni delibera di competenza dell'assemblea dei soci; il socio maggiore di età, ha inoltre diritto di proporsi quale candidato per gli organi amministrativi dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, libri sociali, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tale diritto di accesso è attuato secondo criteri di trasparenza e senza oneri a

carico dell'associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento ad hoc per regolare il predetto diritto di accesso, ispirato ai principi sopra richiamati.

### **Art. 7 – Domanda di ammissione**

Chiunque intenda aderire all'associazione deve:

- i. presentare apposita richiesta di iscrizione, predisposta nella pagina on line del sito nazionale della Associazione, compilandola in ogni sua parte;
- ii. dichiarare di accettare le norme dello Statuto, dei Regolamenti attuativi, ove approvati, e le Delibere del Consiglio Direttivo e degli Organi Sociali;
- iii. versare la quota di adesione annuale, che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio viene acquisita con l'iscrizione del socio nel libro soci. Il meccanismo di aggiornamento e di iscrizione a libro soci può essere regolato con apposito regolamento o mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere, entro 60 giorni dalla data di versamento, deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato con motivazione all'interessato. Avverso la comunicazione di rigetto l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorrere all'assemblea dei soci, la quale si pronuncerà, in tal caso, alla prima occasione utile.

Coloro che richiedono l'ammissione a soci si obbligano ad accettare il presente statuto e relativi regolamenti attuativi e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dell'attività dell'associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento della quota associativa, nella misura stabilita annualmente dall'Associazione.

La misura della quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo il quale, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilisce l'ammontare delle quote associativa valida per l'anno successivo.

### **Art. 8 – Recesso, esclusione, decadenza**

La qualifica di soci si perde:

- a) per recesso volontario, nel caso in cui il socio manifesti espressamente la volontà di recedere dall'associazione;
- b) per decadenza, in caso di mancato pagamento / rinnovo della quota associativa annuale entro il termine fissato dal consiglio direttivo;
- c) per esclusione, in caso di svolgimento da parte dell'associato di attività che si pongano in contrasto con lo scopo dell'Associazione o per comportamenti scorretti o che possano essere considerati lesivi del buon nome dell'associazione o altrimenti pregiudizievoli.

La pronuncia di esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che il socio interessato è stato chiamato a fornire delle spiegazioni; il socio escluso può presentare reclamo sul quale è chiamata a pronunciarsi l'assemblea alla prima occasione utile; nelle more del pronunciamento dell'assemblea, il socio è in ogni caso sospeso da ogni diritto attivo e passivo.

I soci che abbiano cessato di appartenere, a qualsiasi titolo, all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

### **Art. 9 – Volontari**

Per lo svolgimento della propria attività l'associazione si può avvalere dell'attività di volontari.

Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite

dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione, in quanto associazione di promozione sociale, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente comma, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## • **Titolo IV – Ordinamento interno e Organi sociali**

### **Art. 10 – Ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il vicepresidente;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- l'organo di revisione, ove nominato;

### **Art. 12 – Assemblea**

#### **12.1 – Composizione dell'assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti a libro soci da almeno 30 giorni. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro componente del Consiglio Direttivo o da altro associato designato dall'Assemblea.

#### **12.2 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente a mezzo:

- i. avviso di convocazione, da inviare a tutti i soci iscritti a libro soci, che può essere inviato con qualsiasi mezzo (posta ordinaria, posta elettronica, fax, posta elettronica certificata, o tramite avviso consegnato a mano); unitamente a,
- ii. avviso di convocazione, da affiggere nella sede sociale o pubblicare sul sito web dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza dei soci e pubblicato, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea dei soci, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio della Provincia di Bologna, ove convocata in presenza. L'assemblea soci, ordinaria e straordinaria, può altresì essere convocata con modalità telematica, secondo le regole del presente statuto.

### **12.3 Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a. nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, provvedendo anche al loro rinnovo, scegliendoli tra i soci dell'associazione;
- b. nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea;
- c. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione dell'Assemblea;
- d. approva il bilancio consuntivo annuale;
- e. approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, e dal presente statuto alla sua competenza;

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni volta che venga convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nel quorum deliberativo non si computano gli astenuti.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo che per l'elezione del Consiglio Direttivo che può avvenire a scrutinio segreto.

### **12.4 Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- a. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in caso di scioglimento;

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni saranno validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati presenti.

### **12.5 - Verbali assemblea soci**

Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente,

in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

### **Art. 13 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, determinato dall'assemblea dei soci in sede di nomina, composto da un numero minimo di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, a un numero massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente. Tali consiglieri sono rieleggibili consecutivamente per due soli mandati di numero tre anni.

In caso di vacanza di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione per cooptazione, con durata in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio eletto dall'Assemblea; in tal caso la scelta del Consiglio Direttivo deve essere comunque ratificata dall'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile. Ove venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto ed occorre procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per ogni determinazione di sua competenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti nominati dall'assemblea, il Presidente e il Vice-Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcuna retribuzione da parte dell'Associazione, né a titolo di remunerazione della funzione svolta, né sotto forma di impiego o di prestazione interna ad Alliance Française. Di conseguenza nessun dipendente dell'Alliance Française può essere membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno ed ogni volta viene convocato dal suo Presidente o su richiesta da parte di almeno due dei suoi membri.

Ogni membro del Consiglio Direttivo che, per un anno, senza avere giustificati motivi, ha omesso di presenziare alle riunioni, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare ad uno o più dei suoi membri.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a. gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b. convocazione dell'assemblea dei soci;
- c. definizione dell'ordine del giorno da presentare all'assemblea dei soci;
- d. formulazione del programma annuo di attività dell'Associazione;
- e. definizione della quota sociale applicabile ai membri ordinari;
- f. redazione e presentazione all'Assemblea del bilancio consuntivo annuale;
- g. predisposizione del bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
- h. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- i. deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
- j. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- k. nominare e revocare il Direttore; e stabilirne i compiti;
- l. elaborare proposte di modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sono opponibili ai terzi.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno; non è necessario che Presidente e Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Direttore viene invitato di diritto dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo e senza diritto di voto.

Un rappresentante dell'Ambasciata di Francia a Roma e il Coordinatore

Generale dell'Alliance Française in Italia sono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo a titolo consultivo. E' altresì invitato a partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il socio che faccia parte del Consiglio Direttivo della Federazione delle Alliances Francesi d'Italia.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un consigliere presente che assolve alla funzione di segretario verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Adunanze degli Organi Sociali**

Gli Organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto e a condizione che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e e deliberazioni;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.

Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art.2375 c.c. in quanto applicabile.

#### **Art. 15 – Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno. Il Presidente ha la legale rappresentante dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in questi sia oggettivamente impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, tra i propri membri, un tesoriere, con funzioni e compiti attribuiti in sede di nomina; che possono essere in qualsiasi momento avocati a sé da Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 - Organo di controllo**

Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dal Codice del Terzo Settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'Organo di controllo, nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'organo di controllo, ove monocratico, è scelto tra le categorie professionali ammesse, di cui all'articolo 30 comma 5 del *CTS – Codice del Terzo Settore*, ed all'articolo 2397 comma 2 del codice civile. Ove l'Organo di controllo assuma forma collegiale, sarà composto di tre membri effettivi ed uno dei componenti deve rientrare tra le categorie sopra richiamate.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in



conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 17 - Revisione legale dei conti**

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere altresì attribuita all'organo di controllo. In tal caso, tuttavia, i componenti dell'organo di controllo devono avere tutti la qualifica di Revisore legale iscritti nell'apposito Registro.

### **• Titolo V - Patrimonio – Esercizio Finanziario – Bilancio**

#### **Art. 18 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a. quote versate dagli associati;
- b. proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale prevista dal presente statuto, svolta in senso conforme ai fini istituzionali dell'Alliance Française;
- c. proventi derivanti dallo svolgimento di attività diverse, purché secondarie e strumentali a quelle di preminente interesse generale, esercitate nei limiti previsti dal *CTS – Codice del Terzo Settore*.
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- f. contributi, sovvenzioni, anche mediante bandi o simili, erogati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali, enti o istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g. contributi e sovvenzioni erogati *dall'Ambasciata di Francia* o dall'Ambasciata di altri stati francofoni;
- h. contributi e sovvenzioni rivenienti dalla *Fondation Alliances Françaises*, o dalla *Federazione delle Alliances Française*, o da enti ad essi collegati;
- i. contributi e sovvenzioni, donazioni e simili, erogati da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, con o senza personalità giuridica;
- j. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- k. rendite patrimoniali e finanziarie;
- l. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- m. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- n. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 19 – Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno.

A decorrere dalla data di attivazione del *RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, il Bilancio consuntivo, una volta approvato, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il *RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i dieci giorni precedenti la seduta prevista per la sua approvazione, al fine di poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio deve offrire una chiara e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, e deve essere corredato dalla relazione di missione, volta ad indicare le attività sociali concretamente perseguite e i risultati raggiunti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto ai soci, né durante la vita dell'associazione, né in caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi causa, né in caso di scioglimento dell'associazione.

### **Art. 20 – Bilancio sociale**

Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il *RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal *Codice del Terzo Settore*.

Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque decidere di redigere il bilancio sociale. Ove redatto, il bilancio sociale è in ogni caso rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

## **• Titolo VI - Modifiche - Scioglimento – Controversie - Rinvio**

### **Art. 21 – Modifiche allo statuto**

Lo statuto può essere modificato esclusivamente su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su proposta di un decimo dei soci, sottoposta al Consiglio Direttivo.

Le delibere di modifica dello statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, con le maggioranze previste dal presente statuto.

La adozione delle modifiche diventa definitiva solo dopo l'approvazione della Fondazione Alliance Française, a meno che una sopraggiunta legge italiana non imponga l'immediata adozione di questa modifica. In quest'ultimo caso, LA Fondazione Alliance Française deve essere informata di questa legge e delle modifiche da apportare allo Statuto.

### **Art. 22 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente. In specie, nel caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio istituito in seno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o dell'ufficio pubblico cui la legge attribuisca tale funzione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

**Art. 23 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'ente e gli associati, o tra gli associati fra di loro, in ordine alla interpretazione, all'applicazione ed esecuzione delle previsioni del presente statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

**Art. 24 - Rinvio**

Le disposizioni attuative del presente statuto potranno essere regolate con regolamenti ad hoc approvati dall'assemblea dei soci, secondo le norme del presente statuto.

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio al Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle norme relative alle associazioni di promozione sociale, e relative disposizioni attuative, oltre alle norme collegate ed alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

§